

Delibera n. 92/2026

Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) 10 dicembre 2025, n. 1799 e n. 1803, relative alle tariffe ETV (*Elevating Transfer Vehicle*) per il periodo regolatorio 2024-2028 dell'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci" di cui alla delibera n. 185/2024. Conclusione del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 giugno 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione), 9 (Attività di vigilanza) e 30 (Disposizioni sull'entrata in vigore con riferimento ai Contratti di programma ex articolo 17, comma 34-*bis*, del d.l. 78/2009), del Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 con cui è stato approvato l'Atto unico costituito dalla Convenzione per la gestione totale del sistema aeroportuale della Capitale e dal Contratto di programma in deroga e relativi allegati, stipulato tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito: ENAC) e Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito: AdR);
- VISTA** la nota prot. ART 67930/2023 del 17 novembre 2023, con cui l'ENAC ha trasmesso all'Autorità il quarto Atto Aggiuntivo, ed i relativi allegati, all'"*Atto unico Convenzione – Contratto di programma in deroga*" stipulato tra l'ENAC e la Società Aeroporti di Roma S.p.A. in data 25 ottobre 2012 e approvato con D.P.C.M. 21 dicembre 2012, sottoscritto il 10 novembre 2023 tra l'ENAC e AdR;

- VISTA** la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *“Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all’entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTE** le note, rispettivamente, di AdR, del 15 febbraio 2022 (prot. ART 3029/2022), e degli Uffici dell’Autorità, del 24 marzo 2022 (prot. 5689/2022), relative all’istanza di proroga, presentata dal gestore ai sensi della citata delibera n. 68/2021, dei diritti aeroportuali definiti per il 2021 a valere sull’annualità 2022;
- VISTA** la delibera n. 232/2022 del 1° dicembre 2022, recante *“Procedimento individuale avviato con delibera n. 77/2022, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A. Adozione di un provvedimento ordinatorio, ai sensi dell’articolo 76, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*, con la quale l’Autorità ha adottato, nei confronti di AdR, un ordine di consultazione con gli utenti aeroportuali, al fine di rideterminare la misura dei diritti di imbarco esigibili nel 2022 per i voli con destinazione Regno Unito, e conseguente applicazione della misura dei diritti di imbarco così rideterminata, la cui corretta ottemperanza è stata verificata dal competente Ufficio dell’Autorità;
- VISTE** le note, rispettivamente, di AdR, del 6 dicembre 2022 (prot. ART 25796/2022), e degli Uffici dell’Autorità, del 13 luglio 2023 (prot. 28498/2023), relative all’istanza di proroga, presentata dal gestore ai sensi della citata delibera n. 68/2021, dei diritti aeroportuali definiti per il 2022 anche a valere sull’annualità 2023, fermi restando gli effetti correlati all’ottemperanza alla citata delibera n. 232/2022;
- PRESO ATTO** che, nel corso dell’audizione annuale degli utenti tenutasi in data 19 dicembre 2023 (il cui verbale e relativa documentazione allegata sono stati trasmessi con note del 2 febbraio 2024, prott. ART 13709/2024, 13710/2024, 13711/2024 e 13910/2024), il gestore ha rappresentato all’utenza la necessità di mantenere in vigore i diritti aeroportuali definiti per il 2023 anche per i primi mesi del 2024;
- RILEVATO** che, in considerazione del mancato avvio della procedura di consultazione relativa alla revisione dei diritti aeroportuali relativi al periodo 2024-2028, presso l’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”, per l’annualità 2024, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali, ha trovato applicazione il livello dei diritti relativi all’annualità 2023;
- VISTA** la nota del 21 dicembre 2023 (prot. ART 82385/2023) integrata con nota di pari data, (prot. ART 82388/2023) e la relativa documentazione di cui ai prott. ART 4265/2024, 4269/2024 e 4271/2024, con cui AdR ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 16 febbraio 2024, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028, relativi agli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “G.B. Pastine”, in applicazione del Modello;

- VISTA** la delibera n. 22/2024 del 13 febbraio 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali del Sistema aeroportuale della Capitale (scali di Fiumicino e Ciampino) per il periodo tariffario 2024-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*;
- VISTA** la delibera n. 83/2024 del 17 giugno 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, con la quale l’Autorità ha condizionato la conformità al Modello della proposta di AdR all’applicazione dei correttivi di cui al punto 1 del dispositivo, dettando altresì le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo stesso;
- VISTA** la delibera n. 185/2024 del 18 dicembre 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, e l’Allegato “A” con la medesima delibera approvato;
- VISTE** le sentenze del 10 dicembre 2025, n. 1799 e n. 1803, notificate all’Autorità in data 2 gennaio 2026 (prott. ART 311/2026 e 310/2026), con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha accolto, nei termini di cui alle rispettive motivazioni, i ricorsi presentati da Fedex Express Italy s.r.l., United Parcel Service Italia s.r.l. e Lufthansa Cargo AG e, per l’effetto, annullato, *“limitatamente alla declaratoria di conformità della rideterminazione dei corrispettivi ETV [Elevating Transfer Vehicle] rispetto ai Modelli 2023”*, la citata delibera n. 185/2024;
- RILEVATO** che il TAR Piemonte, nelle citate sentenze, ha precisato come *“la proposta tariffaria emendata per il periodo regolatorio 2024-2028, oggetto dell’impugnata Delibera ART n. 185/2024, abbia comportato un incremento straordinariamente significativo dei corrispettivi ETV, rispetto alla proposta oggetto di consultazione con i vettori e approvata con Delibera ART n. 83/2024”* e che *“la misura degli incrementi tariffari rispetto a quanto concordato con gli operatori [...] e la loro non immediata giustificabilità [...] ponevano a carico dell’Autorità quantomeno un onere motivazionale rafforzato, atto a rendere quantomeno intelligibile e chiara la valutazione di conformità ai Modelli 2023, a fronte di uno scostamento dei corrispettivi ETV suscettibile di stravolgere lo schema tariffario originario”*, concludendo che *“[l]a determinazione impugnata va dunque annullata, limitatamente alla declaratoria di conformità della rideterminazione dei corrispettivi ETV rispetto ai Modelli 2023. Resta naturalmente impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione intenda assumere in sede di riesercizio del potere”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 22/2026 del 20 febbraio 2026, recante *“Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) 10 dicembre 2025, n. 1799 e n. 1803, relative alle tariffe ETV (Elevating Transfer Vehicle)*

per il periodo regolatorio 2024-2028 dell'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci" di cui alla delibera n. 185/2024 del 18 dicembre 2024. Avvio del procedimento";

- VISTE** la nota del 4 marzo 2026 (prot. ART 13964/2026) con cui United Parcel Service Italia s.r.l. (di seguito: UPS) ha chiesto di *"poter partecipare all'istruttoria, produrre note esplicative, avere accesso agli atti e poterne estrarre copia, essere sentita in audizione e, in genere esercitare i diritti partecipativi"* e la nota del 27 marzo 2026 (prot. 19210/2026) con cui gli Uffici hanno comunicato ad UPS di essere ammessa a partecipare al procedimento di cui all'oggetto esercitando le relative facoltà previste dall'ordinamento;
- VISTE** la nota del 1° aprile 2026 (prot. ART 20074/2026) con cui Fedex Express Italy s.r.l., facendo seguito alle citate sentenze del TAR che hanno annullato le tariffe ETV, ha richiesto ad AdR la restituzione dei maggiori importi versati e la nota dell'8 aprile 2026 (prot. ART 23456/2026) con cui AdR ha rappresentato che *"[...] ogni possibile decisione circa le tariffe da applicarsi in via definitiva [...] è da rimandarsi al termine del suddetto procedimento [di ottemperanza]"*;
- VISTI** il verbale dell'audizione di UPS tenutasi il 30 aprile 2026 (prot. 38838/2026), convocata dagli Uffici con nota del 21 aprile 2026 (prot. 28680/2026), nonché la memoria trasmessa da UPS in data 27 maggio 2026 (prot. ART 37226/2026);
- VISTI** il verbale dell'audizione di Lufthansa Cargo AG tenutasi il 30 aprile 2026 (prot. 38837/2026), convocata dagli Uffici con nota del 21 aprile 2026 (prot. 28686/2026), nonché la memoria trasmessa da Lufthansa Cargo AG in data 27 maggio 2026 (prot. ART 37227/2026);
- CONSIDERATO** che Fedex Express Italy s.r.l. non ha riscontrato la nota di convocazione in audizione degli Uffici del 21 aprile 2026 (prot. 28683/2026);
- VISTO** il verbale dell'audizione di AdR tenutasi il 15 maggio 2026 (prot. 38442/2026), convocata dagli Uffici con nota del 14 maggio 2026 (prot. 34359/2026);
- PRESO ATTO** che AdR, con nota del 4 giugno 2026 (prot. ART 38588/2026), ha integrato le informazioni fornite nell'ambito dell'audizione del 15 maggio 2026, ovvero con riferimento alle tariffe ETV ha:
- confermato di aver applicato a dicembre 2024 e per l'anno 2025 una scontistica dedicata, e
 - rappresentato l'intenzione di applicare, con efficacia dal 1° gennaio 2026, una ulteriore scontistica dedicata;
- VISTA** la relazione istruttoria, prodotta dai competenti Uffici dell'Autorità ed acquisita agli atti del procedimento;
- RILEVATO** che alla luce delle verifiche effettuate dagli Uffici, si conferma la conformità al Modello delle tariffe ETV di cui alla delibera n. 185/2024;

RITENUTO

più specificamente, alla luce delle risultanze dell'attività di analisi svolta dagli Uffici dell'Autorità e delle audizioni effettuate dagli stessi, di esplicitare, come più nel dettaglio illustrato nella relazione istruttoria:

- le motivazioni sottostanti l'incremento significativo delle tariffe ETV;
- le ragioni per cui la richiesta di applicazione delle Misure 8.1.4, punto 3, 10.8 e 10.7.3 del Modello, rispettivamente relative alla riapertura della consultazione con gli utenti, al trattamento del margine commerciale e alle poste figurative, non possa trovare accoglimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) 10 dicembre 2025, n. 1799 e n. 1803, è confermata, sulla base delle motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria allegata alla presente delibera, la conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali, con specifico riferimento alle tariffe "Impianto di stoccaggio merci (ETV)" di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 185/2024 del 18 dicembre 2024;
2. si prescrive ad Aeroporti di Roma S.p.A. di fornire all'utenza dell'aeroporto, al più tardi in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo agli eventuali meccanismi di conguaglio, in relazione alle tariffe ETV, conseguente all'applicazione transitoria delle tariffe di cui alla delibera n. 83/2024, secondo quanto disposto dalla delibera n. 22/2026, tenuto conto di quanto trasmesso dalla stessa Aeroporti di Roma S.p.A. con la citata nota del 4 giugno 2026;
3. la presente deliberazione è comunicata a mezzo PEC ad Aeroporti di Roma S.p.A., Fedex Express Italy s.r.l., United Parcel Service Italia s.r.l. e Lufthansa Cargo AG ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, unitamente alla relazione istruttoria degli Uffici, quest'ultima priva delle informazioni ritenute, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, del d.l. 1/2012, riservate ed economicamente sensibili.

Torino, 15 giugno 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)